

***COMUNE DI  
BELLINZAGO NOVARESE***  
Provincia di Novara



***Regolamento per la manomissione  
suolo pubblico***

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Tutela delle strade e del suolo pubblico
Art. 3	Norme procedurali
Art. 4	Depositi cauzionali
Art. 5	Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere
Art. 6	Prescrizioni e deroghe
Art. 7	Responsabilità e obblighi
Art. 8	Modalità di esecuzione dei lavori
	art. 8.1 Disfacimento delle pavimentazioni
	art. 8.2 Posa delle tubazioni
	art. 8.3 Ripristino della manomissione
	art. 8.4 Disposizioni relative a tutti gli scavi
Art. 9	Garanzie sull'esecuzione dei ripristini
Art. 10	Verifiche e penali
Art. 11	Modulistica

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

## **ART. 2 - TUTELA DELLE STRADE E DEL SUOLO PUBBLICO**

- 1) Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
- 2) Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico **l'autorizzazione** sia rilasciata dall'Ufficio Competente (previa nulla osta con segnalazione di eventuali prescrizioni da parte del Comando di Polizia Municipale) successivamente al versamento di una cauzione che verrà restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte. Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio Competente è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 3) Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà conservare nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta formulata da funzionari ufficiali, da tecnici comunali o da agenti di polizia.

## **ART. 3 - NORME PROCEDURALI**

- 1) Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all'Ufficio Competente.
- 2) La domanda dovrà essere presentata in duplice copia e dovrà contenere per ogni singola via:
  - generalità del Concessionario;
  - l'impresa che realizzerà l'intervento;
  - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
  - la data proposta di inizio dei lavori;
  - la durata prevista dei lavori;
  - la data prevista per il ripristino del manto stradale provvisorio e definitivo;
  - la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e della sua posizione con riferimento a precisi capisaldi);
  - planimetria della zona di intervento con evidenziato l'area di cantiere;
  - planimetria inherente la segnaletica di cantiere che verrà apposta (con indicazione dei segnali stradali che verranno apposti e la distanza progressiva tra la loro collocazione e l'area di cantiere);
  - numero telefonico attivo 24 ore su 24 al quale potranno essere fatte segnalazioni di intervento urgente in caso di cedimento/pericolosità della manomissione stradale;
  - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
  - copia del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale.
- 3) Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
- 4) Se ritenuto necessario, a semplice richiesta scritta dell'Ufficio Competente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
- 5) Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il Concessionario dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

- 6) Il Concessionario dovrà inoltre trasmettere all’Ufficio Competente i modelli INIZIO LAVORI – FINE LAVORI PROVVISORIO – FINE LAVORI DEFINITIVO allegati alla autorizzazione che verrà rilasciata.
- 7) Per cause di comprovata urgenza operativa ovvero in caso di guasti o altro tipo di intervento urgente atto ad evitare interruzione di pubblico servizio, l’interessato ne darà comunicazione, come da modello ‘INTERVENTI URGENTI’, pubblicato sul sito internet del Comune ([www.comune.bellinzago.no.it](http://www.comune.bellinzago.no.it)), all’Ufficio Competente ed al Comando Polizia Municipale a mezzo fax, telegramma o e-mail. In tal caso i lavori potranno iniziare anche in assenza di autorizzazione e, comunque, al massimo entro le 48 ore lavorative successive la comunicazione. Trascorso tale termine, qualora le lavorazioni non siano iniziate, l’intervento non è più considerato urgente, e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura normale sopra descritta. Nel caso di interventi urgenti dovrà essere comunque prodotto, entro 7 giorni dalla Comunicazione di intervento, il deposito cauzionale di cui all’art. 4.

#### **ART. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI**

- 1) A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il Concessionario dovrà prestare deposito cauzionale pari a:

per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml	€uro 250,00 +IVA
per scavi di lunghezza da 4 a 6 ml	€uro 300,00 +IVA
per scavi di lunghezza da 7 a 9 ml	€uro 450,00 +IVA
per scavi oltre i 10 ml	€uro 80,00 +IVA al ml

- 2) Nel caso di interventi da realizzarsi su strade recentemente asfaltate (lavori effettuati nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di manomissione suolo stradale), i succitati importi si intendono raddoppiati.
- 3) Nel caso di interventi su strade sterrate vengono confermati gli importi succitati.
- 4) Nel caso di scavo su marciapiedi in autobloccanti si prevede un versamento di €uro 150,00 +IVA al ml.
- 5) Nel caso di scavo su lastre in pietra e/o ciottoli, si prevede un versamento di €uro 500,00 +IVA al ml.
- 6) **Gli importi inerenti i depositi cauzionali potranno essere modificati periodicamente, con apposita Delibera di Giunta comunale.**
- 7) Esclusivamente per gli Enti proprietari e/o erogatori di pubblici sottoservizi titolari della domanda di manomissione, in alternativa a quanto previsto dal regolamento vigente, l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto Concessionario, il versamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di escusione dell’Amministrazione comunale, della somma escussa.
- 8) L’importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all’importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale.
- 9) Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l’applicazioni delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

#### **ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SEGNALETICA DI CANTIERE**

- 1) Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovrà esserne fatta esplicita richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale .
- 2) Durante tutta l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del Concessionario a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di

disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di Polizia Municipale.

- 3) Gli opportuni segnali, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione; inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
- 4) In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del Concessionario la concessione agli scavi;
  - b) numero di autorizzazione comunale e data del rilascio;
  - c) nome e cognome del progettista e direttore dei lavori;
  - d) nome e cognome del responsabile della sicurezza;
  - e) ditta esecutrice dei lavori e relativo indirizzo;
  - f) oggetto dei lavori;
  - g) data di inizio scavi;
  - h) data presunta di fine opere di scavo e rifacimento manto provvisorio.
- 5) I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

## **ART. 6 - PRESCRIZIONI E DEROGHE**

- 1) I lavori dovranno essere condotti a termine nel periodo indicato nell'autorizzazione ed in base a quanto riportato nella richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 3.
- 2) Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Competente, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà rilasciata solo in casi eccezionali e motivati e comunque per non più di n° 1 volta.
- 3) Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino provvisorio della pavimentazione in conglomerato bituminoso prima dell'apertura al traffico, il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di stabilizzato di congruo spessore fermo restando che tale riempimento dovrà essere comunque sostituito con materiali idonei e stesi a regola d'arte.
- 4) Detta colmatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorra, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
- 5) Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione.
- 6) E' vietato:
  - tenere gli scavi aperti durante la notte;
  - la posa di tubazioni nelle banchine (arginelli) stradali non pavimentate. A insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale lo scavo potrà essere eseguito in banchina a condizione che sia tenuto ad una distanza non inferiore a 0,50 ml dal bordo bitumato;
- 7) Nell'ambito delle infrastrutture digitali è consentito lo scavo, la posa, ed il ripristino in conformità al decreto 1° ottobre 2013, e alle sue successive modifiche ed integrazioni, ed al presente Regolamento se non in contrasto con il predetto decreto.
- 8) Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e il gestore del servizio. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso ed eseguendo i lavori a regola d'arte.
- 9) In caso di danneggiamento di tubazioni/cavidotti inerenti linee telefoniche, elettriche o di distribuzione gas metano, il Concessionario dovrà immediatamente avvertire l'Ente proprietario dei sottoservizi che potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.

## **ART. 7 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI**

- 1) Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
- 2) Per una durata di 1 anno dopo la data di fine lavori provvisorio, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo. Per ogni danno a cosa e/o persona che in questo lasso di tempo dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori svolti, siano essi in corso d'opera, sospesi in attesa dell'intervento di ripristino definitivo o terminati, il Concessionario ne sarà ritenuto responsabile secondo i termini di Legge.
- 3) Il Concessionario a richiesta dell'Amministrazione dovrà far collaudare con prove di laboratorio le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.
- 4) Salvo diversi accordi fra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, quest'ultimo sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune di Bellinzago Novarese fosse costretto a sostenere a causa della concessione in oggetto.

## **ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche.

### **art. 8.1 – Disfacimento della pavimentazione**

- Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
- In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli, lastre, autobloccanti ecc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copri cingoli.
- Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato e smaltito presso discariche autorizzate. Tale onere sarà a carico del Concessionario.
- I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (pietre, cordoli, lastre, autobloccanti ecc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile, o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

### **art. 8.2 – Posa delle tubazioni**

Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio. La tubazione dovrà essere ricoperta con sabbia e dovrà essere posizionata apposita bandella segnalatrice e colorata indicante la tipologia del sottoservizio posato, fatto salvo eventuali normative specifiche di settore.

### **art. 8.3 – Ripristino della manomissione**

- Riempimento con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito.
- Copertura provvisoria dello scavo con conglomerato bituminoso “chiuso”, con inerti “tipo 0 20 mm.”, per lo spessore di cm. 15, (da eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con

appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle “attaccature”, con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, eventualmente cancellata o danneggiata.

- Dovranno essere effettuati con estrema urgenza ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, eventuali interventi intermedi con aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch'esse a perfetta regola d'arte).

Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre mesi, dovrà essere eseguita, previo accordo con l'Ufficio Competente, in stagione opportuna, il ripristino definitivo dello scavo nel modo seguente:

- stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bitumoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.

Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni

- Per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
- Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 8 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale.
- Per sezioni stradali oltre gli 8 m il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.

Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni

- Il tappeto di usura dovrà steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2,5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
- Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti.

Per gli scavi eseguiti su pavimentazioni in autobloccante, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni

- La pavimentazione in autobloccante dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro con elementi della medesima tipologia.
- È prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm con interposta rete elettrosaldata.
- Anche per le pavimentazioni in autobloccante per le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite per le pavimentazioni bitumate.
- Successivamente una volta costipati gli autobloccanti dovranno essere sigillati con leganti a base di sabbia o cementati secondo le disposizioni impartite dall'autorizzazione.

Per gli scavi eseguiti su pavimentazioni in acciottolato,

- La pavimentazione in acciottolato dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa

<p>salvo diverse indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni</p>	<p>a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro con elementi della medesima tipologia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L’acciottolato dovrà essere fissato su fondo di sabbia di cm.8 di altezza e coperto con uno strato di cm.1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg.15 di peso, per superfici di almeno mq. 0.20, su sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm con interposta rete elettrosaldata.</li> <li>• Anche per le pavimentazioni in acciottolato per le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite per le pavimentazioni bitumate.</li> </ul>
<p>Per gli scavi eseguiti su pavimentazioni in macadam, salvo diverse indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta sarà ripristinata con il medesimo materiale utilizzato per il riempimento degli scavi.</li> </ul>

#### **art. 8.4 – Disposizioni relative a tutti gli scavi**

Il Concessionario dovrà sempre verificare le seguenti disposizioni:

- ⌚① riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- ⌚② se durante l’esecuzione degli interventi venissero occluse o danneggiate caditoie, bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, essi dovranno essere ripristinati a regola d’arte, indipendentemente dallo stato preesistente;
- ⌚③ ricollocazione di eventuali cordolature interessate dai lavori con sostituzione di quelle danneggiate;
- ⌚④ qualora il ciglio dello scavo risulti ad una distanza minore di cm 30 dal cordolo del marciapiede, si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso;
- ⌚⑤ le nuove condutture sotterranee dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada);
- ⌚⑥ la profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a 0,50 ml;
- ⌚⑦ in tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente;
- ⌚⑧ il Concessionario dovrà trasportare e smaltire a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui e dovrà procedere alla pulizia e spazzamento della zona interessata dai lavori;
- ⌚⑨ per tutti gli armadietti, colonnine ecc. da posarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e la loro posizione dovrà integrarsi con l’ambiente vicino e non dovrà essere fonte di pericolo o intralcio alla viabilità;
- ⌚⑩ gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione veicolare e/o pedonale dovranno essere adeguatamente segnalati dal Concessionario con idonea cartellonistica entro 7 giorni dall’inizio degli scavi;
- ⌚⑪ le modalità operative previste dal seguente regolamento non esimono il Concessionario dal rispetto ed osservanza di tutti gli altri regolamenti comunali in vigore e da eventuali loro modifiche ed integrazioni;

- ① il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e/o verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.

## **ART. 9 – GARANZIE SULL’ESECUZIONE DEI RIPRISTINI**

- 1) Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell’Ufficio Competente o degli agenti di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione.
- 2) I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell’assestamento definitivo. Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.
- 3) La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi all’ Ufficio Competente.
- 4) I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l’applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
- 5) La cauzione prestata **sarà svincolata dall’Ufficio Competente trascorso il periodo ci cui all’ art. 7 comma 2 e dopo l’avvenuta verifica del corretto ripristino.**
- 6) Dalla data di presentazione della fine lavori provvisorio decorre il termine di un anno (come da art. 7), in cui il Concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

## **ART. 10 – VERIFICHE E PENALI**

- 1) Il Comune di Bellinzago Novarese, attraverso personale all’uopo incaricato, verificherà l’osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, ed ai contenuti dell’atto autorizzativo. L’azione di controllo si protrarrà fino alla data di Fine Lavori provvisorio. Qualora, anche dopo tale data come nei limiti temporali indicati all’art. 7, comma 2, fossero verificati dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà ordinare al Concessionario, entro 1(uno) o più giorni in relazione al tipo di strada ed all’entità delle opere ,il ripristino delle parti non regolarmente eseguite e, nel caso di inadempienza, provvedere d’ufficio con proprio personale o a mezzo di propria Ditta appaltatrice con addebito delle relative spese. In tal caso verranno applicati i costi della ditta appaltatrice del Comune, maggiorati del 30% , o in mancanza di specifico intervento, da parte della ditta appaltatrice del Comune, i prezzi della Regione Piemonte maggiorati del 30%. Le predette spese dovranno essere versate direttamente dal titolare dell’autorizzazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. In caso di mancato versamento si provvederà rivalendosi sulla cauzione versata.
- 2) In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative contenute nell’atto autorizzativo, in aggiunta a quanto sopra riportato, si applicherà una penale di €. 200,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione
- 3) Qualora un Ente concessionario non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dall’atto autorizzativo potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell’autorizzazione stessa, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Concessionario a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo.
- 4) Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell’autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando i costi al Concessionario, secondo quanto previsto nel presente articolo

## **ART. 11 MODULISTICA**

- 1) La modulistica debitamente aggiornata, è disponibile presso gli Uffici del Comune di Bellinzago Novarese, e pubblicata sul sito internet del comune di Bellinzago Novarese, [www.comune.bellinzago.no.it](http://www.comune.bellinzago.no.it) nella pagina relativa a Servizi ai cittadini. La stessa costituisce parte integrante del presente regolamento.

**L’uso della modulistica è obbligatorio.**

